

Regolamento sugli accantonamenti

Liberty LPP Fondazione collettiva

Sommario

- Art. 1 Panoramica e principi
- Art. 2 Basi tecniche
- Art. 3 Accantonamenti a livello di Fondazione
- Art. 4 Accantonamenti a livello di pool
- Art. 5 Riserve per fluttuazioni di valore
- Art. 6 Fondi liberi
- Art. 7 Riserve di contributi del datore di lavoro
- Art. 8 Lacune nel Regolamento
- Art. 9 Modifiche al Regolamento
- Art. 10 Allegati
- Art. 11 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 12 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 13 Entrata in vigore

Allegato I: Allegato tecnico

Regolamento sugli accantonamenti

Ai sensi dell'art. 9 dell'Atto di fondazione di Liberty LPP Fondazione collettiva (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento sugli accantonamenti (di seguito «Regolamento»):

Art. 1 Panoramica e principi

- 1 La Fondazione è organizzata come una fondazione collettiva semiautonoma. La struttura dell'istituto di previdenza è composta dai livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza in conformità al regolamento d'organizzazione. Ciascun pool è considerato un gruppo contabile separato con un proprio grado di copertura. Il gruppo contabile (pool) è definito in modo più dettagliato nel regolamento d'organizzazione.
- 2 I passivi tecnici del bilancio della Fondazione sono costituiti dalle seguenti voci:
 - il capitale di previdenza degli assicurati attivi;
 - il capitale di previdenza dei beneficiari di una rendita;
 - gli accantonamenti tecnici;
 - eventuali accantonamenti non tecnici;
 - le riserve per fluttuazioni di valore;
 - i fondi liberi.
- 3 Gli accantonamenti tecnici e le riserve per fluttuazioni di valore vengono costituiti e sciolti attraverso il conto d'esercizio.
- 4 Ogni modifica dei principi applicati deve essere riportata nell'allegato al conto annuale.
- 5 Il patrimonio serve in primo luogo per la copertura dei capitali di previdenza e dei necessari accantonamenti tecnici e in secondo luogo per la copertura di eventuali accantonamenti non tecnici. I mezzi restanti dopo aver costituito tali accantonamenti vengono utilizzati per la costituzione delle riserve per fluttuazioni di valore sino al valore stabilito. Infine vengono costituiti i fondi liberi.

Art. 2 Basi tecniche

- 1 Su raccomandazione dell'esperto il Consiglio di fondazione decide in merito alle basi tecniche da applicare e al tasso d'interesse tecnico (cfr. allegato I). Le basi tecniche applicate in caso di presa in carico di portafogli di rendite e per i casi di previdenza emersi nel corso della durata dell'assicurazione nonché il tasso d'interesse tecnico vengono stabiliti in un allegato al contratto di affiliazione.
- 2 La determinazione del tasso d'interesse tecnico si orienta al rendimento della strategia d'investimento, adeguata alla capacità di rischio della Fondazione, tenendo conto di un adeguato margine di sicurezza.

- 3 Il tasso d'interesse tecnico va sempre stabilito in una prospettiva a lungo termine.

Art. 3 Accantonamenti a livello di Fondazione

I seguenti accantonamenti possono essere costituiti a livello di Fondazione:

1 Accantonamenti non tecnici

Gli accantonamenti non tecnici sono gli accantonamenti non direttamente collegati all'adempimento degli obblighi pensionistici, ad esempio gli accantonamenti per rischi di processo. Il Consiglio di fondazione crea, al meglio delle sue conoscenze, accantonamenti per eventuali obblighi il cui ammontare e la cui tempistica non sono ancora definitivamente noti al momento della redazione del conto annuale.

- 2 Per il resto, non vengono costituiti ulteriori accantonamenti a livello di Fondazione.

Art. 4 Accantonamenti a livello di pool

I seguenti accantonamenti possono essere costituiti a livello di pool:

1 Capitale di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite

Il capitale di previdenza degli assicurati attivi corrisponde alla prestazione di libero passaggio stabilita dal Regolamento.

- 2 Il capitale di previdenza dei beneficiari di una rendita viene calcolato annualmente in base alle disposizioni del Regolamento tenendo conto delle basi tecniche della Fondazione. Il capitale di previdenza dei beneficiari di una rendita corrisponde al capitale di copertura necessario alla copertura delle prestazioni.

3 Accantonamenti tecnici

L'ammontare dei necessari accantonamenti tecnici viene determinato d'intesa con l'esperto. I necessari accantonamenti tecnici della Fondazione sono costituiti da:

- accantonamento per le perdite da pensionamento;
- accantonamento per variazioni della struttura d'età;
- accantonamento per i rischi di mortalità;
- accantonamento per riduzione del tasso d'interesse tecnico;
- accantonamento per la garanzia dei premi.

- 4 Secondo necessità vengono costituiti ulteriori accantonamenti tecnici.

5 Accantonamenti per le perdite da pensionamento

Sulla base delle aliquote di conversione fissate nei singoli piani previdenziali della Fondazione e dell'aliquota di conversione della Fondazione a partire dall'età di 58 anni vengono costituiti accantonamenti per le perdite da pensionamento previste.

6 Accantonamenti per variazioni della struttura d'età

In caso di rilevante peggioramento della struttura d'età vengono costituiti accantonamenti per compensare la corrispondente riduzione della stabilità e il conseguente peggioramento della situazione finanziaria della Fondazione.

7 Accantonamenti per i rischi di mortalità

Sicuramente i flussi futuri effettivi delle rendite divergeranno dai flussi delle rendite previsti. La relativa differenza può essere molto grande soprattutto nel caso di piccoli portafogli di beneficiari di rendite.

8 A causa di questa incertezza relativa ai futuri obblighi di corrispondere le rendite, viene costituito a livello di pool un accantonamento per i rischi di mortalità. L'ammontare dell'accantonamento corrisponde alla differenza tra il value at risk e il valore previsto del valore attuale di tutte le rendite correnti e future del pool. Il livello di sicurezza viene stabilito dal Consiglio di fondazione ed è riportato nell'allegato.

9 Per le rendite correnti sostenute dal riassicuratore della Fondazione non vengono costituiti accantonamenti o rafforzamenti.

10 Al fine di garantire un efficace trasferimento di capitale per attuare la compensazione della mortalità, il Consiglio di fondazione può comunicare l'eventuale diminuzione superiore alla media e/o persistente del volume di bilancio dei singoli pool d'investimento.

11 Accantonamenti per riduzione del tasso d'interesse tecnico

Il Consiglio di fondazione può decidere una riduzione del tasso tecnico d'interesse senza che la Fondazione disponga dei mezzi necessari a tal fine. In questo caso esso può innanzitutto costituire un accantonamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico. La riduzione del tasso d'interesse avviene al raggiungimento dell'importo previsto dell'accantonamento. Il Consiglio di fondazione stabilisce il lasso di tempo per il raggiungimento dell'importo previsto e garantisce il necessario finanziamento.

12 L'esperto determina la differenza annuale degli obblighi previdenziali, calcolata a partire dal tasso d'interesse tecnico attuale e quello auspicato, e stabilisce l'importo ancora mancante sino al raggiungimento dell'importo previsto.

13 Accantonamenti per la garanzia dei premi

I premi pagati ai riassicuratori possono essere soggetti a fluttuazioni annuali. L'accantonamento per la garanzia dei premi viene costituito per coprire i premi assicurativi finanziati in modo insufficiente.

14 Le eccedenze di rischio derivanti da contratti assicurativi vengono accantonate nel fondo per la garanzia dei premi fino a quando non raggiungono l'importo del 30% di un premio annuale.

15 Il Consiglio di fondazione decide in merito all'utilizzo di questo accantonamento e utilizza i fondi per finanziare i premi assicurativi.

16 Accantonamenti non tecnici

Gli accantonamenti non tecnici sono gli accantonamenti non direttamente collegati all'adempimento degli obblighi pensionistici, ad esempio gli accantonamenti per rischi di processo. Il Consiglio di fondazione crea, al meglio delle sue conoscenze, accantonamenti per eventuali obblighi il cui ammontare e la cui tempistica non sono ancora definitivamente noti al momento della redazione del conto annuale.

Art. 5 Riserve per fluttuazioni di valore

- 1 Le riserve per fluttuazioni di valore servono a compensare le oscillazioni degli investimenti di capitale.
- 2 L'importo delle riserve per fluttuazioni di valore viene stabilito mediante un approccio economico-finanziario in base alla strategia d'investimento della Fondazione o del pool d'investimento o di una cassa di previdenza.
- 3 Nella determinazione della riserva per fluttuazioni di valore prevista confluiscono le caratteristiche del rendimento e del rischio delle singole categorie d'investimento della strategia d'investimento, la ponderazione della strategia d'investimento, il rendimento previsto e un orizzonte temporale di un anno. Il livello di sicurezza viene stabilito dal Consiglio di fondazione tenendo conto della struttura del patrimonio ed è consultabile nell'allegato I.

Art. 6 Fondi liberi

I valori patrimoniali della Fondazione o del pool d'investimento o di una cassa di previdenza rimanenti dopo la costituzione delle riserve previste vengono riportati come fondi non vincolati o liberi a livello di Fondazione, pool d'investimento o di una cassa di previdenza e possono essere utilizzati come tali nell'ambito delle possibilità legali e del loro scopo. In merito all'utilizzo dei fondi liberi della Fondazione o del pool d'investimento decide il Consiglio di fondazione; in merito ai fondi liberi di una cassa di previdenza decide la Commissione di previdenza.

Art. 7 Riserve di contributi del datore di lavoro

Le riserve di contributi del datore di lavoro vengono gestite per ogni cassa di previdenza.

Art. 8 Lacune nel Regolamento

Le fattispecie particolari non disciplinate dal presente Regolamento sono trattate dal Consiglio di fondazione conformemente allo scopo della previdenza.

Art. 9 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. L'ultima versione del Regolamento può essere consultata liberamente su www.liberty.ch o può essere richiesta alla Fondazione. Il Regolamento con i relativi allegati e le successive modifiche vengono resi noti all'autorità di vigilanza.

Art. 10 Allegati

Tutti gli allegati sono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 11 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. La forma maschile comprende anche le persone di sesso femminile.

Art. 12 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, saranno competenti i tribunali di cui all'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Schwyz.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2024 e sostituisce il precedente Regolamento del 2 dicembre 2022.

Schwyz, 6 dicembre 2024

Il Consiglio di fondazione di Liberty LPP Fondazione collettiva

Allegato I

al regolamento sugli accantonamenti di Liberty LPP Fondazione collettiva
(valido da 31.12.2024)

Allegato tecnico

Basi tecniche

Per il calcolo del capitale di previdenza Liberty LPP Fondazione collettiva utilizza le basi tecniche LPP 2020 (tavole di generazione TG), con un tasso d'interesse tecnico del 2.00%.

Livello di sicurezza

Per il calcolo dell'accantonamento per i rischi di mortalità e dell'importo previsto della riserva per fluttuazioni di valore il Consiglio di fondazione stabilisce il livello di sicurezza tenendo conto della struttura dell'effettivo. Il livello di sicurezza corrisponde al 97.5%.